

## **Il crocifisso a scuola** **diritto e rovescio**

di : gius

Pubblicato il : Sun 12 April 2009 7:30

### **La quistione del crocifisso a scuola (contributo alle riflessioni sulla tolleranza)**

Negli ultimi tempi s'è scatenata qualche polemica a cagione dell'usanza di esporre il crocifisso nelle aule scolastiche d'Italia. Secondo taluni detta esposizione configurerebbe una lesione al principio di laicità dello Stato ed alla libertà religiosa: affrontiamo di petto queste osservazioni e vediamo di capire cosa sia cotesto principio di laicità, e qual sia il contenuto della libertà religiosa. Il discorso giuridico ci salverà dalle intolleranze.

Dando per certo in questa sede che lo Stato italiano sia laico non v'è norma alcuna che dica esplicitamente "dobbiamo distinguere la laicità dal laicismo. Corte cost. 12 aprile 1989, n. 203 dichiara che il principio di laicità "implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione". È una sentenza che fra pochi giorni compirà 20 anni, richiamata dalla stessa Corte nel 1990 (sentenza n. 259), nel 1993 (sentenze nn. 195 e 421), nel 1995 (sentenze nn. 149 e 440), nel 1996 (sentenza n. 334), nel 1997 (sentenze nn. 235, 329), nel 2000 (sentenza n. 508), nel 2002 (sentenza n. 34) e nel 2005 (sentenza n. 168). È una carrellata di numeri mi rendo conto poco simpatica e che dedico di cuore a chi vorrebbe infirmare la ragionevolezza del contenuto d'una sentenza sulla base dell'argomento che sia "eroba vecchia". Quindi ancor oggi si deve evitare di tirare in ballo il principio di laicità dello Stato quando si voglia combattere acriticamente contro la presenza dell'elemento religioso nel nostro ordinamento (come si fa per esempio quando si favella della c.d. ora di religione; o del cappellano militare, ospedaliero e negli istituti di prevenzione e pena; etc.).

Per quanto concerne il contenuto della libertà religiosa, è ancora una volta importante la giurisprudenza della Corte costituzionale, perché di per sé il 19 Cost. ("Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume") nomina solo le tre classiche libertà "positive" di coscienza, di propaganda e di culto. Vi è in vece anche una libertà "negativa", alla quale libertà accennano la sentenza 10 ottobre 1979, n. 117 e la già citata 203/1989. Essa viene intesa sia come libertà di non professare alcuna religione, sia come immunità da coercizioni esterne in materia religiosa. Il crocifisso, da questo punto di vista, è un simbolo passivo "prende" l'espressione da TAR Veneto, 22 marzo 2005, n. 1110, il quale per esclude il crocifisso esser tale "e dunque non costringe né impedisce atti di fede. Senza contare che esso fa ora mai parte della nostra storia, cultura, tradizione "cosa diversa sarebbe se si trattasse di introdurlo ora, ex novo, nelle aule scolastiche.

Per terminare, riporto le belle parole della decisione del Consiglio di Stato 13 febbraio 2006, n. 566: "in Italia, il crocifisso è atto ad esprimere, appunto in chiave simbolica ma in modo adeguato, l'origine religiosa dei valori di tolleranza, di rispetto reciproco, di valorizzazione della persona, di

affermazione dei suoi diritti, di riguardo alla sua libertà , di autonomia della coscienza morale nei confronti dell'«<sup>TM</sup>autorità , di solidarietà umana, di rifiuto di ogni discriminazione, che connotano la civiltà italiana».